

# 77

Edizione n. 03/2025  
24 gennaio 2025



# LEGGE DI BILANCIO 2025

## PRINCIPALI NOVITÀ RIGUARDANTI GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E LE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO DELLE FAMIGLIE

(Legge 13 dicembre 2024 nr. 203 – G.U. N. 303 del 28 dicembre 2024)  
(Legge 20 dicembre 2024 nr. 199 – G.U. N. 302 del 27 dicembre 2024)  
(Legge 30 dicembre 2024 nr. 207 – G. U. N. 305 del 31 dicembre 2024)

a cura di  
**Ezia FORLEO**

Componente Centro Studi ANCL U.P. di Bari "Francesco & Vincenzo Leggiadro"

Importanti novità attendono datori di lavoro e lavoratori nel corso del 2025 per effetto della legge del 20 dicembre 2024 n. 199, della legge del 13 dicembre 2024 n. 203 (c.d. collegato lavoro) e della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (c.d. legge di bilancio).

In questa guida, analizzeremo le principali novità in materia di ammortizzatori sociali, nonché di sostegno al reddito dei lavoratori anche alla luce della recente Circolare Inps n. 3 del 15 gennaio 2025, del messaggio Inps n. 148 del 15 gennaio 2025 e della nota dell'INL n. 9740 del 30 dicembre 2024.

### **TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE IN FAVORE DEI LAVORATORI RIMPATRIATI E FRONTALIERI (comma 187 legge di bilancio)**

La legge 25 luglio 1975 n. 402 stabiliva che in caso di disoccupazione derivante da licenziamento o mancato rinnovo del contratto stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, ai lavoratori rimpatriati, nonché ai frontalieri, spettava un trattamento di disoccupazione nella misura del 30% di una retribuzione convenzionale fissata ogni anno con decreto a condizione che:

- Il rimpatrio fosse avvenuto entro 180 giorni dalla perdita involontaria del posto di lavoro ovvero dal mancato rinnovo del contratto;
- Il lavoratore si fosse iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 402 ovvero 30 giorni dal rimpatrio o per i frontalieri 30 giorni dalla data del mancato rinnovo del contratto.

L'indennità veniva goduta per un periodo massimo di 180 giorni detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme o accordi internazionali.

La legge di bilancio esclude l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 402 alle cessazioni intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.

L'Inps con messaggio n. 184 del 17 gennaio 2025 precisa che è inibita, nella relativa procedura di richiesta, la possibilità di presentare le domande di disoccupazione in oggetto da parte del cittadino e degli Istituti di patronato, riguardanti le cessazioni di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2025. La procedura provvederà automaticamente alla reiezione delle istanze indicando la motivazione giuridica del mancato accoglimento.

### **PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI (commi da 188 a 195 legge di bilancio)**

Lavoratori settore della pesca. Con lo stanziamento di 30 milioni di euro, viene prorogata per l'anno 2025 l'indennità onnicomprensiva, di importo pari al massimo a 30 euro giornalieri prevista per ciascun lavoratore dipendente del settore della pesca marittima nonché dei soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro che derivi da arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

**Proroga CIGS e mobilità in deroga in favore delle aree di crisi industriale complessa.** Per l'anno 2025 sono stati stanziati 70 milioni di euro a carico del fondo sociale per

l'occupazione e la formazione per il completamento dei piani di recupero occupazionale tramite cigs e mobilità in deroga dei lavoratori di imprese che operano in aree di crisi industriale complessa di cui all'art. 44, comma 11-bis del D.Lgs. 148/2015. Le risorse saranno distribuite tra le regioni interessate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'Inps con circolare n. 3 del 15 gennaio 2025 precisa che sulla materia saranno fornite ulteriori indicazioni successivamente all'emanazione del decreto ministeriale.

**Proroga CIGS per cessazione attività.** Il comma 190 novella l'art. 44, comma 1 del D.Lgs. n. 109 del 28 settembre 2018 tale che il trattamento in parola può essere concesso in deroga sia ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali di cui agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015, sia rispetto ai datori di lavoro cui si applica la disciplina e gli obblighi contributivi in materia di cigs estendendo così la misura anche ai datori di lavoro non destinatari della normativa in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Con il successivo comma 191, a seguito di uno stanziamento di 100 milioni di euro a carico del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, viene prorogato il trattamento di CIGS destinato ai datori di lavoro che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva, al fine di gestire gli esuberi di personale per un periodo massimo di 12 mesi. In merito alle istruzioni procedurali vengono confermati i presupposti e le condizioni illustrati nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 4 ottobre 2018, mentre l'Inps richiama le indicazioni fornite con il messaggio n. 4265 del 15 novembre 2018.

**Proroga dell'integrazione al reddito per i dipendenti del gruppo ILVA.** E' prorogata per il 2025 l'integrazione economica del trattamento cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuto ai dipendenti impiegati presso gli stabilimenti del gruppo ILVA. Lo stanziamento è pari a 19 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

**Proroga CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale.** E' prevista la proroga per gli anni 2025, 2026 e 2027 del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'art. 22-bis del D.Lgs. 148/2015, che prevede la possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale ma che presentano rilevanti problematiche occupazionali e con esuberi di personale significativi di chiedere la concessione previa stipula di apposito accordo presso il Ministero del Lavoro di un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga ai limiti di durata di cui agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015. L'ulteriore periodo potrà avere le seguenti durate:

- 6 mesi per la causale crisi aziendale;

- 12 mesi per la causale riorganizzazione aziendale;
- 12 mesi per il contratto di solidarietà.

Restano fermi i presupposti e le condizioni stabilite dall'art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015 ai fini dell'accesso alla proroga del trattamento CIGS non avendo la legge di bilancio modificato la disciplina di riferimento.

**Proroga delle convenzioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.** Con il comma 194, viene prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per applicare alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili. Il termine era fissato al 31 dicembre 2024.

**Misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti dai call center.** In caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa da parte dei call center non rientranti nel campo di applicazione della cigs, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente, è prevista una misura di sostegno in favore dei lavoratori. Con uno stanziamento di 20 milioni di euro a valere sul fondo sociale per l'occupazione e la formazione la misura è stata rifinanziata anche per il 2025.

La misura è rappresentata da un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, la cui erogazione è subordinata all'emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che contengono le indicazioni relative all'azienda beneficiaria, al periodo di concessione e alla modalità di pagamento prevista.

Sul punto l'Inps richiama le istruzioni fornite con i messaggi n. 1495 del 4 aprile 2022 e n. 2232 del 13 giugno 2024.

**Cassa integrazione guadagni straordinaria per le imprese di interesse strategico nazionale.** La legge di bilancio riconosce un ulteriore periodo di cigs alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a mille a condizione che:

- abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità;
- abbiano esaurito i periodi di cassa previsti dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015.

L'ulteriore periodo deve essere autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e potrà essere previsto per le seguenti durate:

- 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o contratto di solidarietà;
- 6 mesi in caso di crisi aziendale.

### **NUOVE MODALITA' DI ACCESSO ALLA NASPI (comma 171 legge di bilancio)**

La legge di bilancio 2025 allo scopo di introdurre una misura anti elusiva circa le modalità di accesso alla Naspi, modifica l'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22.

Secondo la previgente normativa per accedere alla Naspi il lavoratore doveva soddisfare due requisiti:

- Aver perso l'occupazione in modo involontario;
- Possedere almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti alla perdita del posto di lavoro.

La legge di bilancio introduce un terzo requisito tale che, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2025, qualora i lavoratori nei 12 mesi precedenti la cessazione per cui viene richiesta la Naspi abbiano interrotto un rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale, il requisito delle 13 settimane di contribuzione utili per accedere alla Naspi, non andranno più verificati nei 4 anni precedenti, bensì nel lasso di tempo intercorrente tra i due eventi. In sostanza il lavoratore non matura il diritto alla Naspi se l'ultimo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane. Gli unici casi in cui il nuovo requisito non sarà verificato sono i seguenti:

<b>CESSAZIONE ULTIMO RAPPORTO DI LAVORO</b>
per giusta causa
per dimissioni nel periodo tutelato per maternità o paternità
risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure di cui all'art. 7 della legge 604/1966

**Esempio:** Un lavoratore cessa il proprio rapporto di lavoro presso l'azienda alfa per dimissioni in data 7.04.2025.

In data 08.05.2025 viene assunto presso il datore di lavoro beta e viene licenziato in data 10.06.2025 per giustificato motivo oggettivo. In tal caso il lavoratore non possedendo il requisito di 13 settimane tra i due eventi, non accederà alla Naspi.

Qualora il rapporto cessi in data 30.08.2025, il lavoratore avrà diritto alla Naspi.

### **INDENNITA' DI DISCONTINUITA' PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (comma 611 legge di bilancio)**

La legge 30 novembre 2023, n. 175 ha introdotto l'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo e la legge di bilancio interviene modificando gli artt. 2, 3 e 5 di detto decreto.

<b>Ante legge di bilancio</b>	<b>Post legge di bilancio</b>
Il tetto massimo di reddito dichiarato ai fini Irpef nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda doveva essere pari ad <b>euro 25.000</b>	Il tetto massimo di reddito dichiarato ai fini Irpef nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda deve essere pari ad <b>euro 30.000</b>

Erano necessarie <b>60</b> giornate di contribuzione accreditate al FPLS maturate dai lavoratori nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda	Sono necessarie <b>51</b> giornate di contribuzione accreditate al FPLS maturate dai lavoratori nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda
Era prevista <b>la non computabilità</b> , ai fini della determinazione della durata dell'IDIS dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione	<b>Non è più esclusa la computabilità</b> ai fini della determinazione della durata dell'IDIS dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione
La domanda doveva essere presentata entro il <b>30 marzo</b> con riferimento ai requisiti maturati nell'anno precedente	La domanda deve essere presentata entro il <b>30 aprile</b> con riferimento ai requisiti maturati nell'anno precedente
I percettori dell'indennità <b>dovevano partecipare</b> a percorsi di formazione e di aggiornamento professionale	<b>Non viene più richiesta</b> la partecipazione dei beneficiari ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale

L'Inps con messaggio n. 3 del 15 gennaio 2025, precisa che con specifiche successive comunicazioni saranno approfonditi gli aspetti connessi alla portata e agli effetti delle modifiche dell'IDIS e verranno fornite le relative istruzioni operative.

### **ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL (comma 197 legge di bilancio)**

Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del **programma Garanzia Occupabilità lavoratori (GOL)**, le risorse assegnate alle regioni nell'ambito del programma stesso potranno essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal PNRR- Riforma M5C1 R1.1., in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato.

### **MODIFICA DEI REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE E DEL SUPPORTO FORMAZIONE LAVORO (commi 198 e 199 legge di bilancio)**

**Assegno di inclusione.** La legge di bilancio apporta modifiche alla disciplina delle misure di Assegno di inclusione (ADI) e di Supporto formazione e lavoro (SFL).

Il messaggio Inps n. 148 del 15 gennaio 2025 illustra le novità e le tempistiche di pagamento differenziando tra vecchi e nuovi beneficiari.

<b>REQUISITI ASSEGNO DI INCLUSIONE</b>		
	<b>FINO AL 31.12.2024</b>	<b>DAL 01.01.2025</b>
	<b>Importi in euro</b>	<b>Importi in euro</b>
Requisito ISEE del nucleo familiare	9.360	10.140

Valore del reddito familiare del richiedente	6.000	6.500
Valore del reddito familiare del richiedente (nucleo familiare composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 disabili gravi/ soggetti non autosufficienti)	7.560	8.190
Valore del reddito familiare del richiedente in caso di abitazione in locazione	9.360	10.140

Le soglie reddituali di 6.500 euro e di 8.190 euro, moltiplicate per la scala di equivalenza, sono applicate per il calcolo dell'importo da riconoscere ai beneficiari della misura sotto forma di integrazione al reddito del nucleo. A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.640 annui, ovvero 1.950 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

### Supporto formazione lavoro

<b>REQUISITI SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO</b>		
	<b>FINO AL 31.12.2024</b>	<b>DAL 01.01.2025</b>
	<b>Importi in euro</b>	<b>Importi in euro</b>
Requisito ISEE del nucleo familiare	6.000	10.140
Importo mensile del beneficio	350	500

Per il supporto formazione e lavoro il beneficio che fino al 31.12.2024 veniva concesso per un massimo di 12 mesi, dal 1° gennaio 2025 è prorogabile per altri 12 mesi previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato se, allo scadere dei primi 12 mesi di fruizione, risulti la partecipazione del beneficiario ad un corso di formazione (nei limiti di durata dello stesso).

Il messaggio Inps precisa che seppure le novità decorrono dal 1° gennaio 2025, le modifiche introdotte sono applicate anche alle domande di ADI e di SFL in corso di erogazione sulle competenze da gennaio 2025.

Per tale motivo è stato modificato il calendario dei pagamenti ADI e SFL reso noto con messaggio 4326 del 18 dicembre 2024 tale che solo dal 27 gennaio 2025 verranno effettuati i pagamenti di competenza del mese di gennaio 2025 con l'applicazione delle nuove soglie di accesso alla prestazione e dei nuovi importi.

### **COMPATIBILITA' DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA (art. 6 del collegato lavoro)**

Il collegato lavoro interviene sull'art. 8 del D.lgs. 148/2015.

La situazione ante collegato lavoro era la seguente:

- se il lavoratore svolgeva attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non aveva diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate;
- se il lavoratore svolgeva attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi vedeva il trattamento sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Il collegato lavoro interviene stabilendo un trattamento unitario a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro e della natura dello stesso tale che, il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di percezione dell'integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Ciò segue un indirizzo giurisprudenziale secondo cui lo svolgimento di attività remunerata durante il periodo di integrazione salariale, a prescindere dalla natura del rapporto, non può comportare la perdita del trattamento ma semmai solo una riduzione in proporzione ai proventi dell'attività lavorativa svolta.

Il collegato lavoro interviene anche in tema di obblighi del percettore prevedendo che nel caso in cui lo stesso non provveda a dare preventiva comunicazione all'Inps dello svolgimento dell'attività lavorativa, decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale stabilendo al contempo che le comunicazioni telematiche previste per legge (unilav) assolvono l'obbligo del lavoratore mentre si elimina qualsiasi riferimento alle comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione poiché non rivestono carattere preventivo.

L'Inps con la circolare n. 3 del 15 gennaio 2025, precisa che gli effetti e la portata della modifica della disciplina che regola la compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa saranno illustrati con apposita circolare di prossima pubblicazione.

### **MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI (art. 8 collegato lavoro)**

A partire da gennaio 2022 è prevista la possibilità di costituire per mezzo di accordi e contratti collettivi recepiti da appositi decreti ministeriali fondi di solidarietà bilaterali

in favore dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria di cui all'art. 10 del D.lgs. 148/2015 e ciò al fine di allargare le coperture previste dagli ammortizzatori sociali anche alle realtà più piccole. Il termine per la costituzione originariamente fissato al 31 dicembre 2022 è stato successivamente prorogato al 30 giugno 2023.

Nelle more dell'istituzione di tali fondi bilaterali l'intervento restava affidato al Fondo di integrazione salariale (FIS).

Il collegato lavoro all'art. 26 del D.lgs. 148/2015 aggiunge il comma 11-bis che prevede che per tutti i fondi di solidarietà bilaterali costituiti dopo il 1° maggio 2023 i decreti istitutivi di ciascun fondo determinano la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal FIS al fondo bilaterale di nuova istituzione previa certificazione da parte dell'Inps.

La quantificazione delle risorse accumulate avviene con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del collegato lavoro e tenendo conto:

- del patrimonio del FIS nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale;
- del rapporto tra i contributi versati al FIS nell'anno precedente la costituzione del fondo medesimo da parte dei datori di lavoro appartenenti al settore cui si riferisce il fondo bilaterale e l'ammontare totale dei contributi versati nell'anno precedente al FIS.

L'Inps fornirà indicazioni successivamente all'emanazione del predetto decreto interministeriale.

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO BILATERALE DEL SETTORE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (art. 9 collegato lavoro)**

Il fondo di solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori in somministrazione trova la sua regolamentazione nell'art. 12 del D.lgs. 276/2003.

I commi 1 e 2 stabiliscono che i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato hanno l'obbligo di versare un contributo pari al 4% della retribuzione stabilendo però che tali risorse vengano utilizzate in maniera differenziata tra le due categorie di lavoratori.

In tale contesto si inserisce il collegato lavoro aggiungendo il comma 3-bis prevedendo che al fine di rispondere ai rapidi cambiamenti del mercato del lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei candidati a una missione e dei lavoratori assunti a tempo determinato o indeterminato e della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie per soddisfare i fabbisogni delle imprese e per favorire l'attuazione del PNRR, sia consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle

risorse di cui sopra.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL REDDITO PER I DATORI DI LAVORO E I LAVORATORI PREVISTI DALLA LEGGE N. 199/2024**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024 è stato pubblicato il D.L. 28 ottobre 2024, n. 160, recante “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del PNRR.

*Il provvedimento, entrato in vigore il 29 ottobre 2024, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, all'articolo 2, comma 1, prevede che: "In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata della prestazioni erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024".*

L'Inps ha dettato istruzioni circa l'utilizzo dell'ammortizzatore con la Circolare n. 99 del 26 novembre 2024.

In sede di conversione del decreto, la legge 199/2024 ha novellato l'art. 2 intervenendo su due fronti:

- ampliando la platea dei destinatari all'ambito della pelletteria, nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, ai settori indicati dalla tabella A annessa al decreto-legge n. 160/2024 e al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00;
- ampliando il periodo tutelato.

Restano invariate le condizioni di fruizione dell'ammortizzatore tale che non spetta a tutti i datori di lavoro come appartenenti ai settori di cui sopra, ma soltanto a quelli che, sono in possesso, congiuntamente dei seguenti requisiti:

- a) sono classificati dall'Istituto, ai sensi dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nei settori industria o artigianato;
- b) hanno una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
- c) abbiano già raggiunto, alla data di presentazione dell'istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli artt. 4 e 12 del D.lgs. 148/2015 (per il settore industriale) o quelli previsti dal regolamento dell'FSBA (per il settore artigiano) per l'accesso all'assegno di integrazione salariale.

L'Inps con un comunicato del 15 gennaio 2025 ha reso noto che dal 14 gennaio 2025, i datori di lavoro già destinatari dell'ammortizzatore possono richiedere la misura di sostegno per i periodi successivi al 31 dicembre 2024 anche in continuità con le precedenti richieste. Mentre i datori di lavoro cui l'ammissione ai trattamenti è stata estesa dalla legge n. 199/2024, potranno trasmettere la domanda per richiedere il sostegno solamente dopo la pubblicazione della circolare che illustrerà le relative istruzioni operative.

## **RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER I DATORI DI LAVORO BENEFICIARI DI CIGO/CIG/CIGD**

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari al:

- a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

In sostanza la misura del contributo addizionale è proporzionato all'utilizzo dell'ammortizzatore che diventa più costoso quanto più viene richiesto.

Sulla materia è intervenuta la legge di bilancio del 2022 che all'art. 5 del D.Lgs. 148/2015 ha inserito il comma 1-ter premiando i datori di lavoro che non abbiano fruito di ammortizzatori sociali per almeno 24 mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento con una contribuzione addizionale ridotta pari al:

- 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente a periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 9% oltre il limite di 52 e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

L'Inps con la circolare n. 5 del 20 gennaio 2025 precisa che la verifica della condizione di accesso alla riduzione del contributo addizionale deve essere effettuata su tutte le matricole e su tutte le unità produttive che fanno capo al soggetto datoriale, univocamente identificato dal relativo codice fiscale prendendo in considerazione l'ultimo periodo di trattamento fruito anche nel caso in cui, in relazione a tali trattamenti, il datore di lavoro non abbia versato il contributo addizionale perché, per esempio, erano stati riconosciuti per eventi oggettivamente non evitabili.

In presenza di giornate di integrazione salariale fruita nei 24 mesi precedenti la nuova richiesta di CIGO/CIGS e/o AIS anche per una sola unità produttiva riconducibile allo

stesso soggetto datoriale, il contributo addizionale continua ad essere applicato secondo l'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 148/2015. In assenza di giornate si procede ad applicare l'aliquota ridotta in base al comma 1-ter del medesimo articolo.

### **VARIAZIONI DI NATURA CONTRIBUTIVA IN MATERIA DI FIS**

Il FIS è finanziato da un contributo ordinario:

- Nella misura dello 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- Nella misura dello 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.

Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, esclusi i dirigenti, sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

Con il decreto interministeriale 21 luglio 2022, si è proceduto a adeguare il fondo di integrazione salariale alle disposizioni della legge n. 234 del 2021 che ha modificato ed integrato il D.lgs. n. 148/2015. A seguito dell'adeguamento, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, spetta una riduzione dell'aliquota di finanziamento pari al 40%.

Per tale ragione l'aliquota dello 0,50% si riduce allo 0,30%.

### **VARIAZIONI DI NATURA CONTRIBUTIVA IN MATERIA DI FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE ATTIVITA' PROFESSIONALI**

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 104125 del 27 dicembre 2019, è stato istituito presso l'Inps il "Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali". Successivamente il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 maggio 2024 ha adeguato il fondo alle nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali di cui alla legge di bilancio 2022.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto, il finanziamento del fondo avviene con le seguenti modalità:

- 0,50% per i datori di lavoro che occupano mediamente, nel semestre di riferimento, fino a 5 dipendenti;
- 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente nel semestre di riferimento, da 5 a 15 dipendenti;
- 1% per i datori di lavoro che occupano mediamente nel semestre di riferimento, oltre 15 dipendenti.

A seguito dell'adeguamento il decreto dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, vi sia una riduzione in misura pari al 40% dell'aliquota dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30% per i datori della prima fascia che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

Dal 1° gennaio 2025 per le aziende:

- che rientrano nel campo di applicazione del FIS con matricola contraddistinta dal c.a. "0J";
- che rientrano nel campo di applicazione del fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali con matricola contraddistinta dal c.a. "0S"

L'Inps attribuirà in maniera centralizzata il c.a. "2Q" che assume il nuovo significato di "riduzione aliquota contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali - decreti interministeriali del 21 luglio 2022 e del 21 maggio 2024" e nessun adempimento resterà a carico delle aziende. I datori di lavoro potranno provvedere ad effettuare eventuali comunicazioni riguardanti l'esonero tramite il "Cassetto previdenziale del contribuente" sotto la voce "Posizione aziendale", selezionando l'oggetto "Riduzione contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali".